



# COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

\*\*\*\*\*

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| N. <b>60</b> del Reg.<br>del 08/06/2017 | <b>OGGETTO:</b> | RISULTANZE DELLA RICOGNIZIONE DEI FONDI<br>DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE –<br>APPROVAZIONE |
|---|-----------------|---|

L'anno 2017 il giorno 8 del mese di GIUGNO alle ore 13:00, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Dr. Giuseppe TONDO.

| Assessori              | Presenti | Assenti |
|------------------------|----------|---------|
| TONDO Giuseppe         | Si       |         |
| QUARANTA Paolo         | Si       |         |
| RUGGERI Alessandro     | Si       |         |
| D'AMONE Margherita     | Si       |         |
| FINA Michele Arcangelo | Si       |         |

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

### PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

|  |   |
|--|---|
| Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.<br><b>Il Capo Settore</b><br>F.to Dr. Antonio PERRONE | Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.<br><b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b><br>F.to Dr. Antonio PERRONE |
|--|---|

### Impegno di Spesa

| Cap. | Art. | Anno | Descrizione | Impegno | Subimp. | Importo |
|------|------|------|-------------|---------|---------|---------|
|      |      |      |             |         |         |         |

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- La materia legislativa e contrattuale che nel corso degli anni ha regolato la costituzione dei fondi del salario accessorio del personale è particolarmente complessa ed ha presentato diversi elementi di incertezza; nel corso degli anni si sono succedute diverse norme legislative e contrattuali, che hanno dato luogo spesso ad interpretazioni contrastanti (Aran, Mef, Corte dei Conti, Tribunali);

A conferma delle criticità interpretativa in materia di fondi su tutto il territorio nazionale, veniva emanato il D.L. 16/2014 che all'art. 4 prevede quanto segue:

“1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico -amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo [263, comma 2](#), del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo [2, commi 11 e 12](#), del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo. [\(21\)](#)

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo [16, commi 4 e 5](#), del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#).

3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al

quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo [40](#) del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo [65](#) del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo [9, commi 1, 2-bis, 21 e 28](#), del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni. [\(22\)](#)

3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo [2, comma 1](#), del [decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81](#), e all'articolo [3, comma 1](#), del [decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280](#), possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente. [\(23\)](#)

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica. [\(23\)](#)

3-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo [4, comma 8](#), del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), e dall'articolo [1, comma 209](#), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#). [\(23\)](#);

Anche tale ultima disposizione normativa, veniva diversamente interpretata, con risultati tra loro antitetici, tanto da rendersi necessaria, da parte del governo l'emanazione della circolare interministeriale del 12/5/2014 prot. n.60/GAB;

La circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8/8/2014 precisa tra l'altro che "Tutti gli enti destinatari della norma sono tenuti a verificare, fermi i termini di prescrizione legale ai fini del recupero, se i propri fondi siano stati costituiti correttamente;

La Corte dei Conti Lombardia con pronuncia n. 224/2015/PRSP ribadiva che il D.L. 16/2014 era teso da un lato a permettere un percorso di recupero nel caso in cui i fondi per la contrattazione integrativa fossero stati costituiti in misura eccedente a quella prevista dal CCNL o in violazione dei limiti posti da norma di finanza pubblica e dall'altro a sanare l'eventuale attribuzione al personale di emolumenti non previsti dal CCNL;

- Con nota prot. n. 11765 del 27/10/2016 il Segretario generale chiedeva al responsabile del Settore finanziario di procedere alla ricognizione dei fondi delle risorse decentrate per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse e della produttività: Anni 1995 - 2010;

- L'attività di ricostruzione e rideterminazione dei fondi delle risorse decentrate si concludeva con la Relazione illustrativa ricognizione del fondo per le risorse decentrate, Anni 2000 2015, prot. n. 5962 del 30/05/2017, allegata al presente atto;
- In separato atto viene allegato prospetto riepilogativo con i differenziali o saldi che evidenziano la necessità di operare un recupero delle somme erogate in eccesso in un tempo pari al periodo di prescrizione ordinaria, pari ad anni 10: anni 2007 – 2016;
- Ai sensi dell'art. 4 del DL 16/2014 e della citata deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia, il suddetto recupero va fatto mediante il graduale riassorbimento delle somme indebitamente erogate con quote annuali per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli, salvo che non intervengano eventuali nuove disposizioni o chiarimenti che dovessero essere emanati e che inevitabilmente porterebbero alla rettifica del presente atto;
- Posto che l'Ente ha rispettato nel 2016 le norme sul pareggio di bilancio, sulle assunzioni del personale e che la costituzione dei fondi prima del 31/12/2012 non risulta abbia comportato riconoscimento giudiziale di responsabilità;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, giusta le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, la Relazione illustrativa ricognizione del fondo per le risorse decentrate, Anni 2000 - 2015, prot. n. 5962 del 30/05/2017, allegata al presente atto;
- 2) Di approvare il prospetto riepilogativo con i differenziali tra le somme disponibili per la contrattazione e quelle effettivamente erogate, salvo errori o rettifiche degli elaborati contabili e delle conseguenti attività di recupero e, pertanto, di recuperare a valere sui fondi per le risorse decentrate dal 2017 al 2026 la somma annuale, risultante dal saldo delle annualità 2007 – 2016, di € 23.606,72;
- 3) Di demandare al Responsabile del Settore Affari generali ogni atto necessario all'attuazione del presente provvedimento;
- 4) Di trasmettere il presente atto quale informazione ufficiale alle OO.SS. e alla RSU.;
- 5) Di dichiarare il presente atto, a seguito di unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d. lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 11/06/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 561 del Reg.).

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Domenico CACCIATORE

Data 11/06/2017

---

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/06/2017

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);  
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE